



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

OGGETTO: Legge 15 aprile 2025, n. 63, recante *“Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”*.

Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”*.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale–Serie Generale n. 102 del 5 maggio 2025 è stata pubblicata la legge 15 aprile 2025, n. 63, recante *“Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”*.

Il provvedimento, noto anche come “Legge Ponte Morandi”, ha inteso riconoscere – in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. ivi espressamente richiamato – benefici di natura economica, sociale e occupazionale in favore delle vittime di eventi dannosi, causati da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Per gli aspetti di competenza di questa Direzione Centrale, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’**art. 7** - rubricato *“cittadinanza italiana”* – ai sensi del quale testualmente: *“Allo*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza”.

La disposizione in parola prevede, quindi, una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, individuando:

- come **soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza**: il coniuge straniero, l’unito civilmente o il convivente stabile ex art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle di vittime di ben individuati eventi dannosi. Si precisa, al riguardo, che l’art. 4 della legge n. 63/2025 prevede che - per gli eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della legge in argomento - i soggetti che hanno diritto ai benefici ivi previsti, individuati secondo i criteri del precedente art. 3, saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, i d.P.C.M. di individuazione dell’evento dannoso e dei soggetti beneficiari saranno adottati, sempre su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dall’evento medesimo;
- come **presupposto per la formulazione della domanda**: si prevede la regolare residenza del richiedente in Italia al momento del decesso del familiare che è stato vittima dell’evento dannoso;
- come **condizione per l’acquisto**: la residenza legale nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

A differenza, dunque, dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91\1992, che richiede in capo allo straniero di risiedere legalmente da almeno dieci anni nel territorio della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Repubblica, la disposizione in argomento prevede, per tali categorie di richiedenti, il più ridotto **periodo di residenza legale ininterrotta di 5 anni**.

Inoltre, alla luce della formulazione letterale della norma, il **possesso dell'anzidetto requisito** dovrà perfezionarsi non già al momento della presentazione dell'istanza (come avviene per le altre fattispecie di acquisto per "naturalizzazione"), bensì **al momento della concessione della cittadinanza**.

Ne deriva che la domanda di concessione della cittadinanza italiana potrà essere presentata da coloro i quali abbiano maturato il requisito della residenza legale da almeno 3 anni, in considerazione del fatto che il termine di definizione del procedimento amministrativo è fissato in 24 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 9-ter della legge n. 91/1992).

Una volta presentata l'istanza, sarà condotto il consueto accertamento sul processo di integrazione del richiedente nel tessuto sociale - sia sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche e familiari, che della irrepremissibilità della condotta - ferma restando l'impossibilità di procedere all'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza fino a quando l'interessato non abbia maturato i cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica.

Con la legge 9 giugno 2025, n. 80 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 131/2025 – è stato convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*", c.d. "Decreto Sicurezza".

In particolare, per la materia della cittadinanza, si richiama l'**art. 9** di modifica dell'art. 10-bis della legge n. 91/1992, che prevede la revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 c.p.p.¹ nonché per i reati di cui agli artt. 270-ter² e 270-quinquies³ c.p..

La novella stabilisce che **non si possa procedere alla revoca laddove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza, ovvero non ne possa acquisire un'altra**.

¹ Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata di associazioni sovversive di cui sia stato ordinato lo scioglimento (art. 270, terzo comma, c.p.); partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma, c.p.).

² Assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

³ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Ciò, al fine di prevenire situazioni di apolidia e in conformità a quanto previsto dalla Convenzione relativa allo *status* degli apolidi del 28 settembre 1954 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia del 30 agosto 1961, rispettivamente ratificate dall'Italia con legge 1° febbraio 1962, n. 306 e con legge 29 settembre 2015, n. 162.

Il citato art. 9 del decreto-legge n. 48/2025 ha, inoltre, **esteso a dieci anni** – in luogo dei previgenti tre anni – **il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza** in presenza di condanne definitive per i reati sopra elencati.

Ciò, al fine di rafforzare l'operatività dell'istituto della revoca, in un'ottica di maggiore tutela della sicurezza nazionale.

ooo

Attesa la rilevanza delle suddette, nuove disposizioni, si invitano le SS.LL. ad assicurare idonea diffusione alla presente circolare e si confida nella consueta collaborazione, ai fini della puntuale osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE
F. to Orano